



PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2021

Personale docente, educativo e ATA

Circolare Ministeriale n.36103 del 13/11/2020 e D.M. 159 del 12/11/2020

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E EVENTUALE REVOCA**

7 dicembre 2020

ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON FUNZIONE POLIS

ATTENZIONE

La domanda potrà essere presentata tramite **due distinte istanze POLIS entro il termine del 7 dicembre 2020:**

- una per le cessazioni con i consueti requisiti
- la seconda esclusivamente per QUOTA 100

Nel caso di presentazione di entrambe le domande, quella per Quota 100 sarà trattata in subordine alla prima istanza.

L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui, in mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione Quota 100.

REQUISITI

PENSIONE DI VECCHIAIA con requisiti ex legge Fornero

I lavoratori che hanno raggiunto l'età anagrafica stabilita dalla legge Fornero saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 agosto 2021**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 dicembre 2021**

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti lavori gravosi ex art. 1 commi da 147 a 153 della Legge 205/2017*

I lavoratori che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti (tra i quali i **docenti della scuola dell'infanzia**), che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, l'attività di servizio in questione e che sono in possesso di una **anzianità contributiva di almeno 30 anni** possono chiedere di essere collocati in pensione in deroga all'incremento della speranza di vita.

Pertanto, saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 agosto 2021**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 dicembre 2021**

* Non trovano applicazione, per tale fattispecie, le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 228/2012 e successive modificazioni

PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA

- Per le **donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** entro il **31/12/2021**
- Per gli **uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** entro il **31/12/2021**

Non è richiesto il requisito anagrafico.

QUOTA 100

Lavoratori con **almeno 62 anni** di età ed **almeno 38 anni** di contribuzione entrambi al **31.12.2021**

OPZIONE DONNA

Solo per le donne con **58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** entrambi al **31/12/2019**. L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI, "APE SOCIAL"

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2021.

LAVORATORI PRECOCI - DOMANDA CARTACEA

Sono ricompresi tra questi **i docenti della scuola dell'Infanzia** in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I sopraindicati lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni** di contribuzione.

*Il requisito contributivo di **41 anni** può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

"APE SOCIAL" - DOMANDA CARTACEA

Riguarda i lavoratori che compiono almeno **63 anni** di età **entro il 31 dicembre 2021** e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e ad una delle condizioni sottoindicate:

- lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e in possesso di almeno **30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2021**.
- lavoratore con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74% e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2021**.
- lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e **posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2021**. Sono ricompresi tra questi **i docenti della scuola dell'Infanzia**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti per le donne, sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione **può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e quindi, entro il 28/02/2021)**, nei confronti del:

- personale che matura i **requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2021**:
 - di **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;
 - di **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

LIMITE ORDINAMENTALE

L'amministrazione **dovrà obbligatoriamente collocare a riposo** il dipendente, che **abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata** di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, **al compimento del limite ordinamentale** per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

VERIFICA POSSESSO REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è **affidato direttamente alle competenti sedi dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul *conto individuale* assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, **entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.**

Qualora venga presentata dagli interessati più di una istanza di cessazione, l'INPS considererà l'istanza di pensione quota 100 in subordine alla prima istanza

Gli Uffici scolastici territoriali o le Segreterie scolastiche conseguentemente devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1° settembre 2021. Questa attività di ricognizione è da considerarsi necessaria per completare la posizione assicurativa al fine della certificazione del diritto a pensione.

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere definite entro la data del 5 febbraio 2021.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Segreterie scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova **Passweb** per garantire il flusso dei dati dal sistema SIDI all'INPS.

E' comunque ancora consentito operare tramite SIDI aggiornando settimanalmente i dati che saranno inviati a INPS con flussi massivi periodici. Il completamento dei dati al SIDI deve essere comunque concluso entro il 5 febbraio.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

DIRIGENTI SCOLASTICI

I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al **28 febbraio 2021** secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNL 15 luglio 2010.

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre entro il termine del **28/02/2021**, secondo le seguenti modalità:

- **Esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia **via web** (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

TERMINI PER LA RICHESTA DI CESSAZIONE

Tutte le **domande di cessazione dal servizio devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020.**

N.B.: Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se **intendono cessare comunque o permanere** in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

Sempre entro la data possono **essere revocate**, sempre tramite POLIS, le istanze già presentate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIDI

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 07/12/2020, secondo le seguenti modalità:

- per il **personale docente** (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica), **educativo** ed **ATA** di ruolo

esclusivamente tramite la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);

- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS.**

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr. 803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato (INAS).
- N.B.: Le modalità sopra indicate (on-line con accesso al sito dell'Istituto Previdenziale, contact center, assistenza del patronato) saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma diversa da quella telematica (nei casi in cui tale modalità di presentazione è esclusiva), non sarà presa in considerazione fino a quando l'interessato non provveda all'inoltro secondo le modalità richieste.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Il **trattenimento in servizio**, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015 del personale docente - compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e ATA **di ruolo**, può essere richiesto, **in forma cartacea entro il 7 dicembre 2020:**

- da coloro che raggiungono **66 anni e 7 mesi** di età al **31 agosto 2021 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.**

N.B.: Il trattenimento in servizio spetta non oltre il **70° anno** di età **se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);

- dal personale **impegnato in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato **per non più di 3 anni** con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e, dell'USR nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

DOMANDE DI PART TIME/PENSIONE

Il personale che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età può presentare domanda di **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico.**

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'**opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time pensione può essere presentata sempre utilizzando la **procedura polis** – istanze on line **entro il 7 dicembre 2020.**

T.F.S. E T.F.R.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Viene liquidato:

- in un **unico importo annuale** se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); **la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;**
- in **tre importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ex DPCM 20/12/1999)

Per quanto riguarda il **TFS**, la circolare richiama l'attenzione degli uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2021, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica utilizzando l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Per quanto riguarda la prestazione di **TFR**, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

La circolare raccomanda gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TFS/TFR

Termini di pagamento del TFS e del TFR	
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
Cessazione per limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni

Rateizzazione del TFS e del TFR	
Rate	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
1° rata	Fino a 50.000 € lordi
2° rata <i>entro l'anno successivo</i>	Da 50.001 € a 100.000 €
3° rata	Oltre 100.000 € lordi

ANTICIPO TFR/TFS

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha previsto la possibilità di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro. L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, la circolare invita gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo, può chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo Espero (ad esempio: permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2021

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA	D'UFFICIO	67 anni entro il 31.8 2021	Minimo 20 anni di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A DOMANDA	67 anni tra l' 1.9. 2021 e il 31.12 2021	
PENSIONE ANTICIPATA	D'UFFICIO <i>Per Limite ordinamentale di permanenza in servizio</i>	65 anni Compiuti entro il 31 agosto 2021	DONNE 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.8. 2021 UOMINI 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.8. 2021
PENSIONE ANTICIPATA DIMISSIONI VOLONTARIE	A DOMANDA	non richiesto	DONNE 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.12.2021 UOMINI 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31.12 2021
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100	A DOMANDA	62 anni entro 31 .12.2021	38 anni entro il 31 dicembre 2021
OPZIONE DONNA CON CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	A DOMANDA	58 anni entro il 31.12. 2019	35 anni entro il 31.12. 2019